

Allegato n. 2

CAPO I

- Criteri e modalità di riduzione delle quote mensili di frequenza -

1. Malattia

La quota mensile viene ridotta - con detrazione in ventiduesimi dei giorni di apertura del servizio non usufruiti - nel caso di assenza del minore, comprovata da certificato medico, per un periodo di almeno 10 giorni consecutivi (festivi e prefestivi compresi).

2. Ferie

La famiglia del minore può usufruire, previa compilazione di apposito modulo da consegnare al competente ufficio comunale, di riduzioni della quota mensile, sino ad un massimo di 10 giorni di apertura del servizio, secondo la seguente tabella :

Periodo di assenza	Numero di volte di fruizione nel corso di ogni anno solare	Giorni di detrazione spettanti
Assenza del minore per almeno giorni 7 (festivi e prefestivi compresi)	2	Nr. di giorni di apertura del servizio non usufruiti sino alla concorrenza massima di 10 giorni
Assenza del minore per periodi superiori a 7 e fino a 14 (festivi e prefestivi compresi)	1	
Assenza per periodi diversi da quelli sopra indicati (fino ad un massimo di 45 giorni consecutivi)	1	
Assenza del minore per meno di giorni 7 (festivi e prefestivi compresi)	Senza limiti nel corso dell'anno	Nessuno

3. Chiusura del servizio

Per ogni giorno di chiusura del servizio stabilita da parte dell'Ente gestore verrà applicata, in ventiduesimi, apposita detrazione sulla quota mensile.

4. Frequenza diversa dal tempo pieno

La quota mensile viene proporzionalmente ricalcolata qualora il minore sia autorizzato a frequentare l'asilo nido sulla base di una frequenza giornaliera diversa da quella normale a tempo pieno.

5. Fratelli

Nel caso in cui due o più bambini del medesimo nucleo familiare siano iscritti all'asilo nido, la quota mensile, per ogni bambino iscritto oltre al primo, sarà pari al 50 % della quota intera.

CAPO II - Dimissioni e trasferimenti –

Il Coordinatore di ogni struttura è tenuto a segnalare all'Amministrazione comunale ogni assenza del minore, diversa da quelle indicate al Capo I, superiore a giorni 15 consecutivi. Il competente Ufficio provvederà a richiedere alla famiglia la presentazione di idonea documentazione attestante l'assenza e, qualora entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione non siano pervenute motivate giustificazioni, potranno essere disposte, con provvedimento del Dirigente di Settore, le dimissioni del minore.

Con apposito provvedimento del Dirigente competente può essere disposto quanto segue :

- dimissioni del minore in caso di mancato pagamento della quota di frequenza per un periodo superiore a mesi due anche non consecutivi;
- dimissioni del minore per assenza per ferie per un periodo superiore a 45 giorni consecutivi;
- trasferimento del minore in altri asili nido comunali o convenzionati, solo in casi eccezionali ed imprevedibili segnalati con apposita relazione da parte dell'Assistente Sociale competente. Ciò al fine di evitare inopportune interruzioni nell'attività didattica e nel processo di relazione del minore.

CAPO III - Norme relative al ritiro giornaliero dei minori –

Nell'ambito del colloquio tenuto con il Coordinatore del servizio che precede l'inserimento del minore in struttura o in successivo caso di necessità, i genitori devono comunicare il nominativo delle persone delegate al ritiro del minore qualora i medesimi risultino impossibilitati, e disporre affinché le stesse si presentino al nido munite di documento di identità. Detta delega, al fine di garantire maggiore tutela dei minori, può essere concessa esclusivamente a persone di maggiore età.

In caso di incedente occorso al minore il Coordinatore del Servizio, o in sua assenza l'educatore di riferimento, provvede a richiedere l'intervento urgente del competente servizio dell'Azienda U.S.L. previo avviso ai genitori o chi e fa le veci di quanto occorso al bambino.